

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RACCOLTA ED INSERIMENTO NEL SISTEMA SGATE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO, PER I CITTADINI RESIDENTI IN ALGHERO. CIG ZD32B7A677

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in ALGHERO

tra

Il **Comune di Alghero (SS)**, con sede in Piazza Porta Terra n. 9, C.F. _____ a firma del Responsabile del Settore Qualità della Vita – _____ il quale interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Alghero, in virtù del Decreto _____, *in seguito denominato il Comune*

e

il **CAF** _____ con sede _____, Via _____ C.F. _____ Partita IVA _____, in base al D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.lgs. 28 Dicembre 1998 n. 490, autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed iscritto all'Albo dei CAF al n. _____, convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, *in seguito denominato il CAF*,

nella persona del Legale Rappresentante _____ nato a

_____ il _____, residente in _____ Via _____ n. _____ C.F. _____

(ovvero) di Suo delegato

Sig. _____ nato a _____ il _____,

residente in _____ Via _____ n. _____ C.F. _____

_____ giusta Procura Speciale agli atti (ns.prot.....del.....)

PREMESSO

- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico istituendo il c.d. **Bonus Energia Elettrica** ed ha stabilito ai fini dell'individuazione dei beneficiari, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (successivamente disciplinato con D.P.C.M. 159/2013);
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che già dal 2008 l'ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa nell'ambito dei rispettivi ruoli ed hanno predisposto un modello di convenzione tra il Comune ed il CAF da utilizzarsi, quale bozza condivisa, per rendere più rapida la definizione degli accordi di servizio necessari per il supporto al cittadino nella gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica;

- Che per quanto attiene la riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose è stato introdotto e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas il c.d. **Bonus gas** e che in data 04 dicembre 2009, l'ANCI e la Consulta nazionale dei CAF hanno convenuto di estendere il predetto protocollo d'intesa anche per il bonus gas;
- Che con la Delibera 897/2017/R/idr l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con dette disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione del **Bonus Sociale Idrico** (o Bonus Acqua);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. Dette attività sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilità.
- Che la normativa relativa all'ISEE che è stata modificata dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, c. 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- Che i CAF trasmettono alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;

VISTA la determina del Responsabile del Settore n. ____ del _____, inerente l'oggetto della presente convenzione.

VISTA la Manifestazione d'interesse del CAF in premessa, acquisita in atti al ns. Prot.n. _____ del _____, corredata della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico su citato

RITENUTO opportuno stipulare la Convenzione suddetta con il CAF sopra citato, per l'espletamento delle attività in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – COMPITI DEL CAF

a) Relativamente all'ISEE:

Il CAF, sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche, si impegna a garantire a favore dei cittadini residenti in Alghero la propria sede operativa e le seguenti attività relative al calcolo ed alla certificazione ISE ed ISEE:

- verifica della compilazione e della correttezza formale dei dati dichiarati
- assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione della stessa agli interessati
- trasmissione dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo dell'ISE ed ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica;

b) Relativamente ai Bonus energia elettrica, gas ed idrico

Il CAF si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:

- ▣ supportare ed assistere i cittadini che richiedono le prestazioni in parola per la compilazione della modulistica necessaria ad ottenere il beneficio
- ▣ controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento d'identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione
- ▣ trasmettere alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it
- ▣ conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico, in formato cartaceo o elettronico, per 3 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
- ▣ conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, in formato elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I CAF devono rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti, da parte del Comune controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 2 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune provvede a pubblicizzare nei propri uffici le sedi e gli orari di funzionamento del servizio e ad informare la cittadinanza tramite il proprio portale tutti i CAF convenzionati.

ART. 3 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

Il CAF è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza di cui al Regolamento UE 2016/679, informando gli interessati che le dichiarazioni e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi agli Enti preposti per le finalità previste dalla Legge.

ART. 4 – PATTI ECONOMICI

Per i servizi oggetto della presente convenzione all'art.1 lettera b) il Comune si impegna a corrispondere **euro 2,50 + IVA c.p.i.** per ogni pratica trasmessa dal CAF, ammessa e validata dalla piattaforma SGATE .

Il compenso sarà corrisposto, in un'unica soluzione e per anno di competenza, previa emissione di fattura elettronica, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Le istanze individuate dallo SGATE non rimborsabili non saranno riconosciute ai CAF per il relativo compenso.

Il CAF assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 5 – DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF

Il CAF deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

- 1) Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- 2) Indicazione delle eventuali strutture societarie, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività;
- 3) Dichiarazione di responsabilità a firma del Rappresentante Legale che il CAF rappresentato non trovarsi in una delle situazioni comportanti causa di esclusione a contrarre con l'ente pubblico, come previste all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e altre norme collegate.

Il CAF farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio comunale, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF.

Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione solo in caso d'uso.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

Il CAF è responsabile:

- 1) della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;
- 2) della correttezza nell'esecuzione dei calcoli, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsione dei contributi richiesti, nonché del loro rispettivo importo e durata.

Il CAF si impegna, pertanto, a sollevare il Comune di Alghero da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione del servizio oggetto del presente atto.

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa, che viene consegnata in copia al Comune, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.

La presente Convenzione non potrà essere tacitamente rinnovata.

ART. 8 – RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'INPS.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente convenzione, il CAF deve eleggere domicilio in Alghero, in mancanza si intenderà presso il Settore Servizi al Cittadino della Casa Comunale di Alghero, pertanto, Foro competente sarà esclusivamente quello di Sassari

ART. 10 – CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente, con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letta, approvata e sottoscritta

Per il CAAF

Per il Comune